

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Presidente -

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliera -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

Dott. VALENTINA RICCHEZZA

- Rel. Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9303-2025 proposto da:

_____ rappresentate e difese
dagli avvocati _____;

- *ricorrenti* -

contro

_____ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati _____

2026

2787

- *controricorrente* -

nonchè contro

_____ S.A.S.; _____
_____ quali eredi di _____

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 547/2024 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 22/10/2024 R.G.N. 946/2022;

Oggetto

R.G.N. 9303/2025

Cron.

Rep.

Ud. 04/06/2026

CC

È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA

SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN

CASO DI

DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa VALENTINA RICCHEZZA.

Fatti di causa

1. Con ricorso al tribunale di Venezia, le istanti, nella qualità di eredi di [REDACTED] chiedevano il risarcimento del danno biologico e del danno da "formido mortis" per aver il dante causa contratto un carcinoma polmonare a seguito di esposizione professionale ad amianto, riconosciuta con sentenza n. 740/2013 emessa nei confronti dell'INPS e relativa all'esposizione nel periodo dal 1966 al 1978.

Il tribunale di Venezia, con sentenza n. 532/2022, rigettava la domanda azionata; la pronuncia confermata dalla Corte di appello di Venezia che, con sentenza n. 547/2024, dichiarava inammissibile l'appello.

2. Il tribunale di Venezia rigettava le domande proposte dalle eredi del de cuius (moglie e figlia), volte al risarcimento del danno biologico e del danno da "formido mortis" ritenendo il ricorso infondato per "assoluta carenza di allegazione di elementi essenziali per l'accoglimento della domanda".

3. La Corte di appello, sostanzialmente, confermava la valutazione resa in sede di prime cure, dichiarando l'appello proposto dalle eredi inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c., ovverosia per mancata indicazione specifica degli errori di fatto e/o di diritto in cui sarebbe incorso il tribunale.

4. Ricorrono per la cassazione della sentenza le eredi, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la società [REDACTED] s.p.a. E' rimasta intimata la [REDACTED] s.a.s.

5. Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

6. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c.



Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 e 2714 c.c. per mancata valutazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 740/13, resa nel procedimento R.G. n. 2642/10 (██████ e ██████ / INPS), allegata sub doc. 14 del fascicolo di I grado, quale prova documentale dell'esposizione ad amianto nel periodo lavorato alle dipendenze della società intimata.

2. Con il secondo motivo, le eredi lamentano, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per mancata ammissione di prove decisive e comunque rilevanti, sull'erroneo presupposto della carente allegazione di circostanze idonee a dimostrare l'esposizione ad amianto del lavoratore.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che parte appellante non avesse contrapposto argomentazioni specifiche alla *ratio decidendi* del primo giudicante.

Secondo l'argomentazione di parte vi sarebbe violazione dell'articolo 434 c.p.c. perché, contrariamente a quanto dedotto dal giudice d'appello, la sentenza di primo grado sarebbe stata specificamente censurata (cfr. pag. 8 atto di appello) sia con riferimento all'omessa valorizzazione delle prove documentali che alla prova orale, articolata in capitoli specifici relativi a puntuali circostanze fattuali inerenti all'esposizione all'amianto.

4. I motivi per i profili di connessione che presentano devono essere esaminati congiuntamente e l'accertamento della



violazione del disposto di cui all'art. 434 c.p.c. determina l'assorbimento delle altre doglianze.

5. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 434 c.p.c., per mancata indicazione specifica degli errori di fatto/di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice. Le appellanti non avrebbero contrapposto, secondo i giudici del gravame, argomentazioni specifiche alla *ratio decidendi* basata sulla carenza di allegazioni in merito all'attività lavorativa svolta dal *de cuius* e allo stato dei luoghi.

6. In relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., nella loro portata antecedente al d.lgs. 149/2022, essendo la normativa pregressa applicabile *ratione temporis*, le Sezioni unite civili (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017) hanno considerato, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che, per superare il vaglio di ammissibilità dell'appello, non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado", risultando sufficiente che l'impugnazione contenga "una chiara individuazione delle questioni" e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze"; si è, in particolare, ribadito che "la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata [...]. I l'appello è rimasto una *revisio prioris instantiae*; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione"; secondo il Supremo Collegio "la diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va



fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste"; tanto in coerenza con la "regola generale" secondo cui "le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale" (tra le successive conf. v. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019).

7. Nel caso di specie, l'atto di appello proposto dalle eredi, odierne ricorrenti, nei confronti della società [REDACTED] s.p.a., ampiamente riprodotto nel ricorso per cassazione unitamente alla documentazione indicata e allegata individua sufficientemente, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dall'impugnazione, anche le ragioni in base alle quali è chiesta la riforma (puntuale è stata l'allegazione delle circostanze fattuali sulle quali è stata richiesta ma non ammessa la prova orale- cfr. pag. 20-24 ricorso), in guisa tale che il *quantum appellatum* resta specificato in modo esauriente (cfr. terzo motivo del ricorso- pag. 24 ss. dell'atto), ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, sicché la decisione della Corte territoriale che ha comminato la più grave delle sanzioni processuali, definendo integralmente l'appello con una



mera pronuncia di rito, non può essere condiviso (in termini analoghi cfr. Cass. 6230/2026; Cass. 13905/2022).

8.L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito delibando nel merito, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

9.Va disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

Così deciso nell'adunanza camerale del 4 giugno 2026.

La Presidente
Margherita Maria Leone

